

CODICE CIVILE

Libro V - Del lavoro

Titolo IX - Dei diritti sulle opere dell'ingegno e sulle invenzioni industriali

Art. 2594 Norme applicabili.

Ai diritti di brevetto e di registrazione contemplati in questo capo, si applicano gli [articoli 2588, 2589 e 2590](#). Le condizioni e le modalità per la concessione del brevetto e della registrazione, l'esercizio dei diritti che ne derivano e la loro durata sono regolati dalle leggi speciali.